

Avv. Annapaola Negri-Clementi  
Dott.ssa Elisa Calaciura

Milano, 11 marzo 2011

***Nuove modalità di comunicazione della composizione degli organi di amministrazione e controllo (art. 100 Regolamento Emittenti)***

Con delibera n. 17679 del 1° marzo 2011, emanata a seguito di una procedura di consultazione avviata lo scorso luglio, la Consob ha modificato l'articolo 100 del Regolamento Emittenti (di seguito "**RE**")<sup>1</sup>.

Detto articolo, nella sua versione previgente, prevedeva l'obbligo in capo agli emittenti di comunicare alla Consob entro 5 giorni di mercato aperto, i dati relativi alle variazioni nella composizione degli organi di amministrazione e controllo e della carica di direttore generale mediante la compilazione del modello secondo le istruzioni previste nell'Allegato 3H del RE e di trasmettere detta comunicazione tramite il sistema "Teleraccolta", secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob stessa con propria comunicazione.

A seguito delle innovazioni normative ed in particolare, di composizione degli organi sociali degli emittenti società con azioni quotate, è emersa l'esigenza di ridisegnare il contenuto informativo della dichiarazione prevista dall'articolo 100 RE **al fine di ampliare e migliorare l'informazione resa alla Consob e al mercato**. Si è, infatti, ritenuto opportuno semplificare e rendere più agevoli le modalità di trasmissione delle informazioni alla Consob al fine di ridurre gli oneri connessi agli adempimenti informativi in capo ai soggetti vigilati.

Per le seguenti ragioni si è ritenuto di dover procedere alla modifica dell'articolo 100 RE come segue: "*Gli emittenti azioni comunicano alla Consob, entro cinque giorni di mercato aperto dal loro verificarsi, i dati relativi alle variazioni nella composizione degli organi di amministrazione e controllo e, ove prevista, nella carica di direttore generale, secondo le modalità stabilite nell'apposito Manuale Tecnico pubblicato nel sito internet della Consob*".

La disposizione – come si evince dalla semplice lettura dall'articolo novellato – mentre persiste nel prescrivere per gli emittenti un obbligo di comunicazione dei dati relativi alle variazioni nella composizione degli organi di amministrazione e controllo e ove prevista nella carica di direttore generale e detta comunicazione dovrà avvenire sempre nel termine di 5 giorni di mercato aperto, **è stata innovata profondamente per quanto concerne il mezzo di trasmissione di detta comunicazione**.

E' stato infatti introdotto un nuovo sistema informatico (**Sistema Automatico Integrato di Vigilanza Emittenti Quotati - SAIVEQ**) che consentirà di trasmettere le informazioni alla Consob per via telematica sostituendo il sistema di "Teleraccolta" che prevedeva ad ogni variazione intervenuta la compilazione *ex novo* del modello 3H (la delibera n. 17679

---

<sup>1</sup> Articolo 100 del RE adottato in forza dell'articolo 155, comma 1, lett a) D.Lgs. n. 58/98 (Tuf) dispone che: "*Gli emittenti azioni comunicano alla Consob, entro cinque giorni di mercato aperto dal loro verificarsi, i dati relativi alle variazioni nella composizione degli organi di amministrazione e controllo e nella carica di direttore generale, ove prevista, mediante il modello e secondo le istruzioni previsti nell'Allegato 3H.*"

ha infatti abrogato il modello 3H cui rinvia l'articolo 100 RE) ad ogni variazione oggetto di comunicazione.

L'adempimento si perfezionerà attraverso il semplice accesso online al Sistema Automatico Integrato di Vigilanza Emittenti Quotati e mediante l'inserimento dei dati richiesti compilando i campi predeterminati.

Il nuovo sistema richiederà peraltro alcuni elementi informativi supplementari rispetto all'attuale sistema che riguardano nello specifico:

- la sussistenza dei requisiti di indipendenza prescritti dal Testo Unico della Finanza per i componenti dell'organo di amministrazione;
- l'indicazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo espressi sulla scorta delle liste di minoranza.

La delibera - al fine di consentire ai soggetti interessati di procedere agli adempimenti necessari per l'utilizzo delle nuove modalità di comunicazione - entrerà in vigore il 1° luglio 2011 e tra il 21 marzo e il 22 aprile saranno rilasciate dalla Consob, ai soggetti sottoposti all'obbligo di legge, le credenziali (login name e password) per poter accedere al Sistema Automatico Integrato di Vigilanza Emittenti Quotati. Sarà infine cura della Consob diffondere nelle prossime settimane un apposito Manuale Tecnico che conterrà le istruzioni per accedere al sistema ed inserire le informazioni richieste.